

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE NUTO REVELLI ETS"

Articolo 1 – Costituzione

È costituita, quale continuazione della Fondazione Nuto Revelli ONLUS istituita a Cuneo il 09/01/2006, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 del codice civile e dalla normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "FONDAZIONE NUTO REVELLI", che assume la forma giuridica di Fondazione. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, la denominazione sociale della Fondazione sarà "FONDAZIONE NUTO REVELLI ETS".

Articolo 2 – Scopi e attività istituzionali della Fondazione

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

lett. **f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lett. **h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lett. **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, inclusa attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. **d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. **g)** formazione universitaria e post-universitaria;

lett. **k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lett. **l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lett. **v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lett. **w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

La Fondazione è ispirata ai valori della democrazia e dell'antifascismo. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nell'ambito della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico e della ricerca storico-scientifica di rilevante interesse sociale. Gli scopi che si prefigge la Fondazione si distinguono in prioritari e sussidiari, tutti comunque connessi alla finalità di solidarietà sociale.

Sono scopi prioritari:

- la promozione della cultura che ispirò la Resistenza e la scelta antifascista, in particolare del movimento "Giustizia e Libertà", con ogni iniziativa che ne favorisca la conoscenza, soprattutto tra i giovani, e la diffusione;
- la valorizzazione del contributo apportato da Nuto Revelli alla conoscenza e allo studio del mondo contadino e il sostegno a ogni iniziativa culturale volta a ricostruire e diffondere i fondamenti di una "civiltà" a rischio di oblio;
- la conservazione, l'ordinamento e la messa a disposizione del pubblico – nelle forme e nei limiti stabiliti dagli organi statuari – del materiale archivistico che appartenne a Nuto Revelli e che testimonia sia il suo impegno politico e civile, sia del suo lavoro di ricerca etnografica nel mondo contadino dichiarato nel 2007 di particolare interesse storico nazionale dalla Soprintendenza Archivistica di Piemonte e Valle d'Aosta;
- l'utilizzazione a questo fine dell'alloggio di Cuneo sito in Corso Carlo Brunet n. 1, già abitazione di Nuto Revelli, quale sede di conservazione e consultazione dei materiali, nonché quale luogo di studio e d'incontro per quanti intendano proseguire l'opera di Nuto Revelli, sia nel campo della ricerca storica che in quello della ricerca etnografica, e rinnovare l'impegno a favore della giustizia, della libertà, della democrazia e della pace;
- la valorizzazione, la promozione e la pubblica fruizione del proprio patrimonio archivistico, bibliografico e museale anche attraverso azioni di digitalizzazione;
- l'organizzazione (o la cooperazione all'organizzazione) di convegni, seminari, incontri, mostre, spettacoli, borse di studio, premi, ecc.; l'eventuale produzione di pubblicazioni e materiali audiovisivi, nonché la collaborazione a ogni iniziativa atta a diffondere contenuti culturali di elevato profilo negli ambiti e

sugli argomenti in cui si esplica l'impegno della Fondazione;

- le attività e i programmi di ricerca e innovazione nazionale e internazionale e la definizione di rapporti con istituzioni culturali (Università, centri studi, associazioni disciplinari, altri ETS) o con singoli studiosi al fine di garantire il massimo rigore scientifico alle attività culturali della Fondazione e al lavoro di ordinamento e classificazione degli archivi;
- la tutela morale e culturale del nome e dell'immagine di Nuto Revelli, in coerenza con gli ideali da lui professati.

Ai fini dello svolgimento delle Aig e in base agli scopi prioritari, la Fondazione pone in essere, a titolo esemplificativo, i seguenti scopi sussidiari:

- lo sviluppo della cultura e dello studio in ogni sua forma;
- il sostegno ad ogni iniziativa volta a favorire la crescita civile, la diffusione di una coscienza democratica, l'opposizione alla guerra come prodotto estremo dell'incultura;
- il perseguimento di opere di carattere sociale.

Per il perseguimento delle sue finalità istituzionali la Fondazione potrà collaborare o partecipare a qualsiasi Ente, istituzione o altro soggetto, pubblico o privato, nazionale o internazionale, nonché con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.

La Fondazione opera prevalentemente nell'ambito della Regione Piemonte, con una presenza distintiva nelle aree interne alpine, oltreché in ambito nazionale ed internazionale.

La Fondazione può svolgere anche attività diverse, a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalle modalità di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità e nelle modalità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Articolo 3 – Volontari

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività delle prestazioni di volontari. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio

tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione, tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Articolo 4 – Sede della Fondazione

La Fondazione ha sede legale nel comune di Cuneo in Corso Carlo Brunet n. 1, in quella che fu la casa di Nuto Revelli. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

I locali, i mobili e gli arredi della sede sono posti a disposizione della Fondazione dagli eredi Revelli, in forma gratuita e a titolo di comodato a tempo indeterminato; quanto in essi contenuto (salvo la riserva di cui sopra per mobili ed arredi) e quindi in particolare le carte, il materiale audio e video nonché le attrezzature utilizzate per raccogliarlo, l'epistolario, sono patrimonio inalienabile della Fondazione in gran parte già inventariato, con documentazione depositata presso la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, e in parte in corso di inventariazione.

Articolo 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito sia dai beni mobili e immobili, che dalle universalità che la stessa ha ricevuto quale fondo di dotazione dai fondatori al momento della costituzione, sia da donazioni, oblazioni, eredità, contributi, devoluzioni, somme, ecc. che verranno disposti a suo favore.

L'elenco dei beni inizialmente costituenti il patrimonio della Fondazione all'atto della costituzione è il seguente:

- il fondo di dotazione di 80.000 versato dai familiari di Nuto Revelli;
- l'archivio cartaceo e audiovisivo esistente presso la sede della Fondazione in Cuneo, Corso Brunet n. 1 nonché il materiale fotografico;
- i proventi dei contratti editoriali sulle opere di Nuto Revelli in corso e futuri.

Il patrimonio della Fondazione è pertanto costituito dai beni di cui all'elenco sopra e:

- dal fondo di dotazione iniziale e dai conferimenti in denaro o in altri beni, nonché da altre o diverse utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- dai beni che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalle somme costituenti i redditi che l'organo amministrativo, con proprie deliberazioni, disponga di destinare a incrementare il patrimonio;
- da contributi al patrimonio attribuiti dallo Stato o dagli altri enti territoriali o dall'Unione Europea o da enti pubblici;
- avanzi di amministrazione che l'organo amministrativo delibererà di destinare al patrimonio.

Costituiscono inoltre patrimonio della Fondazione i titoli e i valori in cui possono venire investiti i fondi liquidi, i proventi della gestione dei beni di sua proprietà e quanto altro la Fondazione acquisirà in proprietà nel corso della sua esistenza.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017 nei limiti stabiliti.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione degli scopi sopra indicati.

Articolo 6 – Soci fondatori

Sono soci fondatori i seguenti membri della famiglia Revelli: Revelli Marco e Tarpino Antonella.

Lo sono altresì tutti coloro che verranno riconosciuti tali dai soci fondatori in carica con decisione da comunicarsi per presa d'atto al Consiglio di Amministrazione.

Per la durata della vita o fino a sua eventuale rinuncia o sopravvenuta incapacità è Presidente della Fondazione il prof. Marco Revelli a norma dell'art. 9 del presente Statuto.

Ai soci fondatori competono, oltre alle altre prerogative previste nel presente Statuto, oltre alla nomina, anche l'eventuale revoca o sostituzione in corso di triennio di tutti o di parte gli amministratori che non siano di nomina spettante a terzi, la variazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione nonché l'approvazione di eventuali operazioni straordinarie proposte loro dal Consiglio stesso.

Articolo 7 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Vice presidente
- l'Organo di controllo
- l'Organo di revisione, se nominato
- il Comitato scientifico, se nominato

Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri fra un minimo di sette e un massimo di quindici, nominati dai soci fondatori. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 co. 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

I membri del Consiglio di amministrazione, ad eccezione del Presidente, restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla loro nomina e possono essere

rinominati. Si applica l'articolo 2382 c.c.. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 co.6 e co.7 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria per il raggiungimento delle finalità statutarie della Fondazione e ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- predispone il bilancio consuntivo d'esercizio e, se dovuto, il bilancio sociale e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- predispone l'eventuale bilancio preventivo;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, contributi e donazioni, nonché all'acquisto e alienazione di beni mobili e immobili;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale e sulla stipula di contratti di collaborazione e di consulenza;
- predispone, ove ritenuto opportuno, l'eventuale regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su richiesta del Presidente con avviso inviato a tutti i consiglieri a mezzo di strumento di comunicazione scritta, anche posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, salvo casi eccezionali di urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato anche quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei componenti con indicazione degli argomenti da trattare: in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

È ammessa la possibilità di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o di audio/video conferenza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate con il voto favorevole dei tre quarti di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'eventuale nomina di un segretario nonché di un direttore o l'assunzione di personale fissandone mansioni e compensi al fine di perseguire l'attività culturale istituzionale dell'ente. Tali delibere debbono essere preventivamente approvate dai soci fondatori.

Articolo 9 – Presidente

Per la durata della vita o fino a sua eventuale rinuncia o sopravvenuta incapacità sarà Presidente della Fondazione Marco Revelli. La nomina del Presidente spetterà successivamente ai soci fondatori che ne fisseranno le modalità di durata in carica.

Articolo 10 – Vice presidente

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo seno, con il placet preventivo del Presidente, un Vice presidente che opererà in caso di assenza e/o impedimento del Presidente.

Articolo 11 – Organo di controllo

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo se previsto dalla normativa vigente. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'organo di controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 – Organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

I componenti dell'organo di revisione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 13 – Comitato Scientifico

La Fondazione può scegliere di nominare un Comitato Scientifico con funzione tecnico-consulativa e di orientamento scientifico, qualora l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da rappresentanti del mondo della ricerca o degli enti locali, e comunque da persone in grado di apportare valore aggiunto alle attività istituzionali e culturali perseguite dalla Fondazione. Il Comitato, se costituito, viene convocato dalla Fondazione nelle occasioni in cui si riveli necessario e per specifiche necessità.

Articolo 14 – Compensi delle cariche

L'ufficio di Consigliere d'Amministrazione, così come quello di componente del Comitato Scientifico, sono gratuiti e non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese – debitamente documentate – sostenute per l'adempimento del mandato.

All'organo di controllo e a quello di revisione legale dei conti spetta – salva loro rinuncia – un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina e per tutta la durata del mandato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Articolo 15 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto

previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 16 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 17 – Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18 – Durata e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo, all'Archivio di Stato o ad altro Ente del Terzo Settore, operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, sentito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co.1 D. Lgs. 117/2017 .

Sono ammesse in ogni caso altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione ai sensi dell'art. 42 bis c.c. può effettuare reciproche operazioni di trasformazione, fusione o scissione con altro ente del terzo settore che persegua gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Articolo 19 – Statuto

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. Il presente Statuto potrà essere modificato solo con delibera del Consiglio di Amministrazione votata a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 20 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Firmato in originale:

Marco Revelli

Barbara Pilepich (impronta del sigillo)

* * * * *

Certificazione di conformità
di copia digitale a originale analogico

(art. 22, comma 1 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche,
art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta Barbara PILEPICH, Notaio in Cuneo, iscritta nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di validità fino al 31 agosto 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero dodici pagine con questa e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Cuneo, nel mio studio in Piazza Europa numero quattordici, 25 giugno 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Barbara Pilepich